



COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE Approvate con deliberazione consiliare n. 37 del 27.10.2008

Art. 7 - Vanno aggiunti i seguenti commi:

- 2) In considerazione della realtà su menzionata, il Comune tutela l'uso di tutte le lingue e parlate storiche del paese, ammettendole in assemblee e riunioni pubbliche che non abbiano carattere ufficiale.
- 3) di prevedere limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata, Peteano e Boschini l'adesione alle disposizioni dell'art. 10 della legge 38/2001 unicamente per le disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale

Art. 21 – comma 7 – Vanno sostituite le parole “conto consuntivo” con le parole “rendiconto della gestione”

Art. 23 – comma 2 – lettera b) - Vanno sostituite le parole “conti consuntivi” con le parole “rendiconti della gestione”

Art. 43 – comma 2 – Va sostituita la parola “consortile” con la parola “associata”

Art. 50 – comma 1 – Va sostituito completamente con il seguente

- 1) Per la gestione associata di uno o più servizi l'Amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni con altri Enti locali e possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
- 2) Idem

Art. 53 – Va completamente riscritto nel modo seguente:

- 1) Le Unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di un numero di funzioni, competenze e servizi, come previsto dalla legge.
- 2) Le Unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
- 3) L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione dei Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'atto costitutivo deve prevedere la decorrenza dell'istituzione dell'Unione dei Comuni.

Vanno aggiunti ulteriori due articoli, come di seguito:

Art. 53 bis – Associazioni intercomunali:

- 1) Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
- 2) Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

- 3) Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali. Adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.

Art. 53 ter – Ambiti per lo sviluppo Territoriale – ASTER

- 1) Le Associazioni Intercomunali e le Unioni di Comuni formate dal numero minimo di abitanti previsto dalla legge, costituiscono Ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER) per interloquire in forma associata con la Regione e la Provincia e per la programmazione di interventi territoriali integrati riguardanti le seguenti finalità:
 - a. Realizzazione di opere pubbliche;
 - b. Programmazione territoriale e reti infrastrutturali dei servizi pubblici
 - c. Tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali;
 - d. Coordinamento dell'organizzazione dei servizi pubblici locali;
 - e. Coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
 - f. Coordinamento di altre iniziative relative al territorio dell'ambito, da attuare da parte di soggetti pubblici e privati.
- 2) Gli enti che costituiscono un ambito per lo sviluppo territoriale (ASTER) individuano gli interventi da attuare, in conformità degli obiettivi e ai criteri generali definiti dalla Giunta Regionale, mediante proposte di accordo quadro da stipulare tra la Regione e gli enti interessati.

Art. 56 - comma 8 – Vanno sostituite le parole “conto consuntivo” con le parole “rendiconto della gestione”.